


COMUNE DI FOSDINOVO
06 APR. 2004
2126

AI SINDACO del Comune di
Fosdinovo
Settore Urbanistica - Servizio Edilizia Privata

OGGETTO: Denuncia di Inizio Attività ai sensi della Legge 7.8.1990 n.241 per le opere di cui agli art.2 e seguenti della Legge Regionale Toscana 14.10.1999, n.52



avendone giusto titolo, comunica che a mezzo della Impresa di cui appresso

CONDIZIONE E FORMA DI POSSESSO DELLA IMPIRESA	GRUPPO FISCALE O PARTITA IVA DELL'IMPRESA
IN ECONOMIA (LAVORI STRUTTURE) DAL 19/10/1999	
COMUNE DI RESIDENZA O SEDE DELLA IMPIRESA - TESSI	VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO

nell'immobile individuato come segue:

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE (VIA - PIAZZA - LOCALITÀ)	DESCRIZIONE CATASTRALE (PARTITA IVA - IMPIRESA)
VIA CELSO S.M.	F. 36 MAP. 365-660
PROPRIETARIO	TELEFONO AGENZIA

derà inizio, a far data del ventesimo (20°) giorno successivo alla acquisizione della presente Denuncia al protocollo generale di codesto Ente, fatti salvi i diritti di Isrti, ai fini descritti nella allegata Relazione di asseveramento redatta dal Progettista sig. [redacted] iscritto al n° 1037 della Provincia di [redacted] della Provincia di CA SPERZA

Comunica che la Direzione dei Lavori è affidata al sig. [redacted] iscritto al n° 1037 dell'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di CA SPERZA che sottoscrive per accettazione la presente istanza.

n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);

e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della segnanza e dei progetti o modificano la destinazione d'uso;

f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in situazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analogo tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.

Art.6 - Ambito di applicazione

- omissis
- omissis
- La completezza formale della domanda di concessione di autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell'attività è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine prescritto di quindici giorni dalla presentazione, qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene data immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie al fine istruttorio o della conformità.
- omissis
- omissis.

Art.9 - Procedura per la denuncia di inizio dell'attività

L'Autore venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il progettista, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli elaborati progettuali che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'art.6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, della documentazione integrativa.

2. Per le opere situate nell'ambito d'applicazione del d.lgs. 494/1996, nella denuncia è contenuta l'impegno a comunicare al Comune l'avvenuto trasmissione all'Aut. della notifica preliminare di cui all'art.11 dello stesso decreto legislativo, attente anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.lgs. 494/1996. L'inservenza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.

3. Nel caso di varianza la corso d'opera la denuncia è integrata e cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia.

4. La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni. 5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle integrazioni di cui al comma 2, il progettista assevera la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 431 del codice penale.

Art.18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività

- omissis
- Fatto salvo quanto previsto all'art.20, comma 2, l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività comportano la corrispettivo di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art.4, comma 1, lett.a), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.

Art.23 - Versamento del contributo

- omissis
- omissis
- Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio dell'attività, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, è corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi alla data della denuncia stessa.
- I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati in non più di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie adeguatamente

Si Impegna a dare comunicazione della ultimazione dei lavori nei termini di validità della presente D.I.A. (tre anni dalla presentazione) oltre che a trasmettere contestualmente, e tal fine, la certificazione tecnico-professionale di cui al 1° comma dell'art.11 della L.R. 52/1999 e, ove ne ricorra il caso, il nuovo certificato di abitabilità ai sensi del 2° comma del citato art.11.

- 1) Relazione tecnica di cui sopra completa degli allegati nella stessa indicati (in duplice copia originale);
- 2) Copia della quietanza, in data relativa ai diritti di segreteria, giusto il versamento operato presso il Servizio Economico;
- 3) Copia del titolo abilitante alla titolarità del possesso.

Ai fini della validità della presente istanza, s'impegna sin d'ora al suo perfezionamento riservandosi di eseguire entro il 20° giorno della sua presentazione il versamento del contributo di cui al terzo comma dell'art.25 della L.R. 52/1999 con pagamento in forma dando comunicazione degli estremi della quietanza.

S'impegna altresì, ai sensi e nel rispetto del secondo comma dell'art.9 della L.R. indicata in oggetto, a comunicare tempestivamente a codesto Comune gli estremi dell'avvenuta trasmissione alla Azienda Sanitaria Locale n.1 di Massa-Carrara della notifica preliminare di cui all'art.11 del d.lgs. 494/1996 di cui il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che ciò deve avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori.

Massa li, Osbaldo



Al sensi e per gli effetti dell'undicesimo punto, comma 1, dell'art.3 del D.P.R. 25 gen.1994, n.130, come modificato dal D.P.R. 20.10.1998, n.403, la sottoscrizione della presente istanza può non avvenire in presenza del pubblico dipendente del Comune di Massa prescrivendo in esse ipotesi l'inserimento agli atti del fascicolo di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Desidero confermare dell'incasso ricevuto



(timbro professionale e firma)

Art.3 - Tipologia degli atti

- 1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 3.
- 2. Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistiche edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui all'articolo 4. L'attestazione di conformità è affidata:

 - a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del Comune con il procedimento di cui all'articolo 5;
 - b) mediante la denuncia di inizio dell'attività disciplinata dall'articolo 9.

Art.4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità

- 1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali:
 - a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1993, n.5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'art.29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengono precise disposizioni planimetriche, topologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
 - b) le opere di restauro e di nuovo non connesse all'attività edilizia o alla coltura dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e toriere;
 - c) le realizzazioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
 - d) le opere perizomiali, ivi compresi i porticcioli all'aperto o interrati;
 - e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n.39;
 - f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinati alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
 - g) le occupazioni di suolo per esposizioni o deposito di maceri o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso.
- 2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria senza mutamento dell'esterno rispetto degli immobili;
 - b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la superficie delle singole unità immobiliari; danti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
 - c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi topologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili;
 - d) tali interventi comprendono il rinnovamento degli elementi dell'organismo edilizio, l'inserimento degli elementi

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici eseguiti strutturando gli elementi tipologici formali e materiali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;

interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, tali interventi comprendono altresì:

- 1) le demolizioni con fedeltà ricostruttiva quella edifici, intendendo per fedeltà ricostruttiva quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planimetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- 2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
- 3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, volumi tecnici e le strutture pertinenze, il riassetto del sottosuolo, ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;

interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competenze in materia.

4. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività, salvo quanto previsto al comma 5.

5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico);
- b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.1487 (Protezione delle bellezze naturali);
- c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.392 (Legge quadro sulle aree protette);
- d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani urbanistici emanati ai sensi del decreto legge 27 giugno 1982, cui all'art.1 bis del decreto legge 27 giugno 1982,


COMUNE DI FOSDINOVO
Prov. di Massa-Carrara
Ufficio Polizia Municipale

*o

*

AL RESPONSABILE UFFICIO
URBANISTICA
SEDE

OGGETTO: D.I.A. PARERE..

Preso atto della richiesta  in merito alla richiesta di nuova realizzazione di accesso carraio a servizio della proprietà sita in Freggio alla Via Comunale detta di "CELSO";

Visti gli elaborati grafici presentati, NULLA OSTA da parte di questo ufficio alla realizzazione dell'opera, così come rappresentata.

Li, 08.04 2004

LI,



COMUNE DI FOSDINOVO

PROGETTO: REALIZZAZIONE RECINZIONE ALLA PROPRIETA'

SITA IN VIA CELSO

TAV. U

PLAN. - SEZ. -PROSP.

SCALA 1/500 1/100 1/50

PROGETTISTA:

COMMITTENTE:



Planimetria Catastale 1/2000
Foglio 36 Mappale 365-364




SVILUPPO 1/500




19/01/2024


PROSPETTO tipo
nord-sud




PROSPETTO Ovest



SEZIONE B
scala 1/50



SEZIONE A
scala 1/50



PROSPETTO EST






Foto N°1



Foto N°2